

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI ADERENTI**
- **ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI**
- **E p.c.: AI SIGG. DIRIGENTI NAZIONALI**

Oggetto: **legge 7 luglio 2009, n. 88. Legge comunitaria 2008. Disposizioni in materia di somministrazione e vendita di alcolici, di igiene degli alimenti, di allergeni, di poker sportivo.**

Il supplemento ordinario n. 110/L alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 riporta la legge indicata in oggetto che entrerà in vigore il 29 luglio p.v.

La legge Comunitaria 2008 contiene importanti innovazioni di interesse della categoria e soprattutto detta i criteri per il recepimento nel nostro ordinamento giuridico della Direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 finalizzata ad assicurare la libera circolazione dei servizi nel mercato interno ed ad introdurre idonee misure di semplificazione (già nota come Bolkenstain). Il recepimento di tale direttiva, da effettuarsi entro il 28 dicembre 2009, dovrà comportare per l'accesso al settore dei pubblici esercizi notevoli ambiti di semplificazione e trasparenza delle procedure anche a mezzo dell'istituzione di sportelli unici fruibili anche in via telematica.

Questi gli aspetti di più diretto interesse della Comunitaria 2008.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE .

L'articolo 23 della legge in oggetto, che si allega, si prefigge di dare esecuzione alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni connessi al consumo di alcol che prevede, tra l'altro " *restrizioni alla vendita di alcol ed all'accesso alle bevande alcoliche, nonché introduzione di sistemi efficaci di licenze per la vendita di prodotti alcolici e l'adozione di comportamenti responsabili da parte di coloro che li servono*".

Per raggiungere tali obiettivi il legislatore ha introdotto l'articolo 14 bis alla legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati) con l'intento di porre restrizioni alla distribuzione ed al consumo di bevande alcoliche.

Conseguentemente il primo comma dell'articolo appariva finalizzato a precisare che la somministrazione di alcolici ed il loro consumo sul posto può essere effettuata esclusivamente nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, agriturismi) e non in altri luoghi.

Nel corso dei lavori parlamentari veniva, però approvato un emendamento che potrebbe far presumere che tale regola – peraltro già presente nel nostro ordinamento – valga esclusivamente dalle ore 24 alle ore 7 del giorno successivo.

Si trattava di un obiettivo assolutamente non voluto dal legislatore ed in contrasto con la premessa tant'è vero che il Governo accoglieva il seguente ordine del giorno dell'On. Fugatti:

*"La Camera,
premessi che*

notizie di stampa ci riportano quotidianamente del proliferare di punti di vendita alcolici senza licenza, i cui titolari vengono sanzionati dall'intervento delle Forze dell'ordine;

il fenomeno, nel suo dilagare, soprattutto nelle ore notturne, crea un sentito allarme sociale;

la normativa vigente, all'articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ben definisce quale deve essere lo strumento indispensabile per la vendita degli alcolici;

negli esercizi che attuano una vendita senza la licenza del questore, quindi nell'illegalità, i giovani rischiano di essere vittime inconsapevoli;

a tal proposito nel provvedimento in esame è stata prevista una ulteriore stretta normativa ben specificando che nelle ore notturne, dalle 24 alle 7 del mattino dopo, solo ed esclusivamente gli esercizi che hanno i requisiti di legge possono somministrare alcolici,

impegna il Governo

ad attuare tutte quelle misure di prevenzione e controllo per verificare che anche durante le ore diurne gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche, sanitarie di legge e che possiedano la licenza ex articolo 86 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9/2320-A/36. Fugatti."

Una diversa interpretazione significherebbe che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati sia in base alla legge 287/1991 che alle leggi regionali, nonché gli esercizi ricettivi e gli agriturismi, limitatamente alla somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 7,01 alle ore 23,59, non sarebbero più soggetti alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Si resta comunque in attesa dei chiarimenti ufficiali sulla materia.

Il secondo comma dell'articolo 14 bis conferma il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in spazi od aree pubbliche diverse dalle pertinenze dei pubblici esercizi sancito dall'articolo 87 del TULPS, ma scarsamente fatto rispettare.

La norma, che precisa che il divieto in parola riguarda anche i distributori automatici, prevede per i trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro, che per le violazioni commesse dalle ore 24 alle ore 7 viene determinata nella misura da 5.000 a 30.000 euro alla quale si aggiunge la sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature utilizzate per commettere l'illecito.

Da tener presente che il divieto non si applica a tutte quelle attività per il cui esercizio viene rilasciata una licenza di somministrazione, come precisato nella circolare FIPE n. 44 del 16 c.m. e pertanto le autorizzazioni temporanee previste dalle leggi regionali sulla somministrazione continuano a consentire la somministrazione di bevande alcoliche nel corso di feste, sagre ed altre riunioni straordinarie di paese (vedasi estratto disposizioni su "autorizzazioni temporanee" - sul sito www.fipe.it, area legislativa, area pubblica, somministrazione di alimenti e bevande).

IGIENE DEGLI ALIMENTI

L'articolo 7 della legge in oggetto delega il Governo a coordinare la direttiva 2004/741/CE con normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi e con alcuni regolamenti comunitari (178/2002; 852/2004; 853/2004; 854/2004; 882/2004 e 1831/2005).

Il coordinamento deve essere effettuato in base a principi e criteri direttivi che, tra l'altro, comprendono:

- La reintroduzione delle modalità di semplificazione delle procedure HACCP per le micro e piccole imprese
- La semplificazione delle procedure per la registrazione ed il riconoscimento (l'ex autorizzazione sanitaria)
- La conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio. In tal modo si tornerà alla previsione precedentemente in vigore che condizionava l'irrogazione delle sanzioni al mancato rispetto delle prescrizioni
- La riformulazione dell'apparato sanzionatorio con previsione di sanzioni amministrative pecuniarie (di importo da 500 a 500.00) la misura delle quali deve tenere conto del fatturato e delle dimensioni dell'impresa.

ALLERGENI

L'articolo 27 della legge modifica la lista degli allergeni contenuta nell'allegato 2 (lista degli allergeni), sezione terza del decreto legislativo 109 del 1992 e sopprime la sezione quarta (elenco degli ingredienti temporaneamente esclusi dalla sezione terza) del medesimo allegato.

Relativamente all'articolo 7 del decreto legislativo 109 (esenzioni dall'indicazione degli ingredienti) la modifica va a ribadire che gli allergeni devono comunque essere indicati in ogni caso e senza alcuna eccezione sia sulle etichette dei prodotti confezionati che sui cartellini o sui registri nei quali sono indicati gli ingredienti di tutti i prodotti venduti allo stato sfuso.

Con l'occasione si ricorda che l'obbligo di indicazione degli ingredienti non ricorre per i prodotti oggetto di esclusiva somministrazione. Pertanto una pizzeria con servizio al tavolo dovrà indicare - secondo le istruzioni fornite con circolare FIPE n. 40 del 3/4/2006 - gli ingredienti delle pizze solo se le vende anche per asporto.

In allegato la normativa come risultante dalle modifiche.

POKER SPORTIVO GIOCATO NON A DISTANZA

Facendo seguito al contenzioso in atto sulla legittimità dei tornei di Poker sportivo - già illustrato con la circolare FIPE n. 90 del 4/12/2008 - la legge comunitaria ha delegato i ministri delle Finanze e dell'Interno a disciplinare con regolamento i tornei non a distanza di poker sportivo, cioè quelli che si giocano non on line in pubblici esercizi, circoli o altre sale.

Con tale regolamento sono determinati inoltre:

- l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo
- le modalità che escludono i fini di lucro
- la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la quota acquistata
- il divieto di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza saranno consentiti:

- ai titolari di concessione per la raccolta di uno dei giochi elencati al comma 11 del medesimo articolo (scommesse, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, scommesse a quota fissa con iterazione tra i giocatori, bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea e differita)
- ad altri soggetti autorizzati dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La disposizione, che entra in vigore il 29 luglio p.v., pertanto da un lato rafforza il divieto di organizzare tornei di poker sportivo fino a quando non sarà emanato il richiamato regolamento e dall'altro impone il possesso di una specifica autorizzazione per l'organizzazione degli stessi.

Si resta a disposizione per ogni approfondimento.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Lino Enrico Stoppani